

Spett.le  
XII Commissione Affari Sociali Camera  
Presidente On. Vargiu e suoi componenti

*Memoria sulle proposte di legge in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e il “Dopo di Noi”: n. 689 Grassi; n. 1352 Argentin; n. 2205 Miotto; n. 2456 Vargiu e n. 2578 Binetti*

## **1. Presentazione dell’Associazione “Il Trust in Italia”**

L’Associazione “Il Trust in Italia”, che oggi rappresento, può dare il suo concreto contributo all’esame delle proposte per ciò che riguarda il settore specifico del Trust applicato al mondo della disabilità ed in particolare al DOPO DI NOI.

L’Associazione, nata nel 1999, ha oggi 700 associati, non ha scopo di lucro e persegue lo scopo dello studio, la divulgazione e la applicazione professionale dell’istituto del Trust su tutto il territorio. Essa si dedica da sempre al delicato tema della disabilità in quanto è stata - sin dall’inizio - centro di ascolto di tante famiglie e Associazioni che, non trovando nella normativa vigente le risposte, si sono rivolte alla Associazione per chiedere la soluzione ai loro dolorosi interrogativi, primo fra tutti la drammatica attualità dei genitori che vogliono assicurare ai propri figli un futuro costruito a misura delle esigenze del figlio, per quando non ci saranno più. Dopo anni di lavoro e di esperienza sul campo abbiamo costituito una Commissione di studio “Trust e DOPO DI NOI” il cui frutto è stato un libro<sup>1</sup> dedicato soprattutto alle famiglie colpite dal tema ed infatti nel libro abbiamo raccolto molte testimonianze che immediatamente collocano i profili giuridici nella vita reale e ne colgono i risvolti sociali e personali.

Vuole essere questo il nostro apporto alla Spettabile Commissione, trasferire la nostra specifica esperienza nel settore della disabilità, lasciando agli addetti ai lavori le valutazioni maggiormente tecniche.

## **2. Considerazioni Generali sulle diverse Proposte**

Oggi più che mai è avvertita l’esigenza di provvedere all’assistenza delle persone con disabilità ed, in particolare, viene sentita dai loro genitori per il momento del “DOPO DI NOI”. Il problema del DOPO (*dopo* la nascita di un bambino disabile, *dopo* il trattamento riabilitativo, *dopo* la scuola, *dopo* la morte dei genitori...); che fine farà mio figlio quando noi non ci saremo più? Il problema del DOPO - giustamente sentito come un problema che consapevolmente va costruito “durante noi”- spesso paralizza

---

<sup>1</sup> Trust e Attività Fiduciarie, *Quaderno n.12: “Trust e Dopo di Noi”* a cura di Gabriella La Torre per l’Associazione Il Trust in Italia, Iposa, 2013

il dialogo fra le famiglie e lo Stato e le organizzazioni sociali preposte.

Tutte le proposte di legge stigmatizzano in egual maniera la drammatica problematica vissuta dalle famiglie per la progettazione di quel momento in cui non saranno in grado di offrire l'assistenza familiare ai propri cari che – come ricordano quasi tutte le proposte – è pari al 68,2% del sostegno ricevuto dalle persone affette da disabilità.

Tutte le proposte parimenti riconoscono la necessità di creare una sinergia fra le risorse private-familiari, pubbliche e solidaristiche.

Tuttavia vi è una differenza fra le proposte di legge n. 698 Grassi e la n. 2456 Vargiu con le altre: le due citate non prevedono fra le modalità, con cui realizzare le finalità del Fondo (rispettivi articoli 3), un apporto della famiglia alla creazione del DOPO di NOI.

Ed invero la famiglia proprio perché c'è - e fintanto che c'è - intende partecipare, scegliere, pre-ordinare, pre-organizzare la soluzione più adatta al proprio caso, la disabilità grave è un mondo del tutto disomogeneo e diversificato e le soluzioni possono essere molte: dalla casa famiglia, al progressivo ingresso in comunità o alla assistenza nella propria abitazione<sup>2</sup> e qualcuna anche innovativa come si vedrà con il Trust.

Quasi tutte le proposte - ad eccezione di due<sup>3</sup> - che prevedono i Fondi di sostegno - forse peccano di correre troppo in avanti.... parlando di gestione del momento dell'emergenza in cui manca la famiglia di origine, ma non considerano che i genitori sono i primi a voler dare risposte ai loro quesiti quando sono ancora responsabili del presente.

E' invece molto importante che in tutti i progetti si sottolinea come non si intendano dare risposte standardizzate, ma creare nuove reti assistenziali, alloggiative e di tutela dirette ad attuare percorsi individualizzati<sup>4</sup> che garantiscono tutela assistenziale, migliore qualità della vita e integrazione sul territorio. Ed allora, se questo è vero, non si può e deve gestire solo l'emergenza ma costruire con le famiglie il DOPO DI NOI, sono le famiglie che possono indicare i percorsi individuali in relazione alla disabilità individuale, alle disponibilità della rete familiare e alle personali risorse economiche.

La platea italiana alla quale è rivolto il nuovo intervento legislativo è già stata individuata da quanto detto sopra, ma certamente non si può fare una stima numerica se

---

<sup>2</sup> Lo si legge chiaramente anche nella stessa proposta n.698 Grassi nella parte introduttiva della stessa alla pag.2

<sup>3</sup> Art.5 proposta n. 1352 Argentin e Art6 Proposta n. 2578 Binetti

<sup>4</sup> In particolare proposta n. 1352 Argentin

non partendo dalla base indicativa Istat che in Italia circa 3.000.000 di persone sono affette da disabilità grave, all'interno di questo grande insieme ci sarà un sottoinsieme – a mio avviso – piuttosto ampio di famiglie che devono affrontare il “DOPO”.

Nella mia esperienza professionale di legale, che si occupa di trust, e attraverso i casi sottoposti all'Associazione, i trust a tutela di soggetti deboli avevano quale finalità quella di assicurare - da parte dei genitori - al proprio figlio un futuro il più possibile simile al presente, un futuro che i genitori avevano costruito a misura delle esigenze del figlio.

Il desiderio delle famiglie è legittimo ed apparentemente più semplice di ciò che appare qualora si volesse adottare la soluzione del Trust.

### **3. La proposta “innovativa” del Trust...e i Fondi di Sostegno delle proposte**

Il Trust strutturato a vantaggio di un soggetto con disabilità offre la garanzia di aver creato una struttura blindata esclusivamente diretta a garantire alla persona disabile tutta l'assistenza necessaria e la migliore qualità di vita possibile nonché la tutela del patrimonio familiare che gli si intende destinare.

I disabili, in particolare quelli gravi, non possono essere titolari del patrimonio familiare<sup>5</sup> che spetta loro per legge, ma ciò non giustifica affatto che non ne possano pienamente disporre e avvantaggiarsi per mezzo del Trust. **I Beneficiari di un Trust per soggetti deboli non perdono la voce**, ma possono esprimere i loro desideri e aspirazioni.

L'accogliere il Trust conduce a non voler per le persone disabili un futuro qualsiasi ma un nuovo futuro, una nuova filosofia di approccio al problema quando la scelta voluta dalla famiglia è quella di consentire al disabile di continuare a vivere nella propria casa o, comunque nell'ambito familiare, circondato dalle sue cose, affetti di sempre, consuetudini stile di vita; a volte questa scelta è obbligata<sup>6</sup>.

Costituisce un approdo giurisprudenziale<sup>7</sup> ormai pacifico quello che riconosce la

---

<sup>5</sup> Lo si legge correttamente nella proposta n. 2456 Vargiu alla pag.2

<sup>6</sup> La memoria va a Salvatore, papà di Sergio un ragazzo autistico e sordomuto; insieme avevamo strutturato un trust per assicurare che suo figlio, anche dopo la morte dei genitori divenuti anziani, potesse continuare a vivere nella sua casa e seguire quello che chiamava la “giornata tipica”che si ripeteva identica da decine di anni; purtroppo un giorno il papà angosciato dai continui scatti di aggressività di Sergio verso i genitori e dai gesti di autolesionismo verso se stesso, ha compiuto un gesto estremo: ha preso una pistola e con due colpi l'ha ucciso. Il Presidente Napolitano dopo qualche anno ha concesso la grazia a Salvatore. Questa storia drammatica di amore e dolore è stata raccontata da Mauro Paissan nel libro *// mondo di Sergio* – una storia vera dei nostri giorni (Fazi editore)

<sup>7</sup> “E’ ormai da tempo che la migliore dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente hanno riconosciuto la compatibilità tra il trust e il nostro ordinamento e che, proprio grazie all'entrata in vigore della Convenzione e al conseguente riconoscimento del c.d. trust interno, questo istituto ha trovato interessanti applicazioni proprio nella materia della tutela dei soggetti con disabilità” (da ultimo: Trib. Milano, Ufficio Tutela, 20.01.2012).

cittadinanza, nell'ordinamento italiano, del cd trust interno, cioè ad un Trust privo di elementi della transnazionalità, fatta eccezione della legge regolatrice, in secondo luogo, è dato rilevare come la dottrina<sup>8</sup> e la giurisprudenza<sup>9</sup> ritiene legittimo il trust a vantaggio dei soggetti deboli quale efficace “forma negoziale di protezione”.

Nel nostro ordinamento il trust è una realtà, ormai conosciuta dai giudici tutelari, dagli amministratori di sostegno<sup>10</sup>, ha le sue regole comprovate nel tempo, le sue formalità pubblicitarie.

E' necessario comprendere che il trust non è un blocco unitario di regole così come altri negozi giuridici, ma è un negozio che si plasma, di volta in volta, alle esigenze diversissime, tenendo conto delle situazioni sociali, mediche, patrimoniali in cui nasce e che coloro che lo istituiscono intendono soddisfare per mezzo di questo strumento. La potenzialità del trust sta soprattutto nella sua flessibilità.

Solo negli ultimi quindici anni in Italia in tema di trust (quasi tutti trust familiari) vi sono oltre 300 decisioni di giurisprudenza, di rara uniformità interpretativa, pertanto a noi non serve una legge italiana che imbrigli il trust, chiamandolo “fondo di sostegno”, perché quest'ultimo partirebbe già perdente! Si perderebbe tutto ciò che è stato acquisito nel tempo e si rischierebbe anche di compiere errori non conoscendo il fenomeno giuridico.

Ed allora vale la pena richiamare la mozione 1-00243 del 14 novembre 2013, prima firmataria On. Ileana Argentini, nella quale si chiede al Governo “... di assumere iniziative per disciplinare, anche nel nostro ordinamento, per coloro che ne facciano richiesta l'istituzione di fondi di sostegno “**trust**” offrendo così la garanzia di una struttura blindata esclusivamente diretta a garantire tutta l'assistenza necessaria e la migliore qualità di vita anche attraverso la tutela del patrimonio familiare che si vuole destinare, prevedendo anche regimi fiscali agevolati per la costituzione del fondo”.

Pertanto i Fondi di Sostegno andrebbero sostituiti con i Trust a vantaggio dei disabili gravi, come oggi sono intesi dalla comunità giuridica, rendendoli beneficiari, a certe determinate condizioni, del Fondo di assistenza e riconoscendo loro dei trattamenti fiscali agevolati.

Raffrontiamo qualche articolo della ipotizzata disciplina dei Fondi di Sostegno delle due Proposte nn. 1352 e 2578 e il Trust per comprendere quanto stiamo sostenendo.

---

<sup>8</sup> M.Lupoi, Trust, II ed., pag.644 ss; *Quaderno “Trust e Dopo di Noi”* a cura di Gabriella La torre per l'Associazione Il Trust in Italia, Iposa, 2013

<sup>9</sup> GT Tribunale Firenze 8.4.2004; GT Tribunale Bologna, 23.9.2008; GT Tribunale Modena, sez. Sassuolo, 11.12.2008, GT Tribunale Rimini 20.4.2009; GT Tribunale Milano, 6. 3.2013;

<sup>10</sup> Cfr Tribunale Modena 11.8.2005; GT Tribunale Genova 14.3.2006; GT Tribunale Bologna 12.6.2013 e 23.1.2012 e altri precedenti in cui gli stessi AS hanno ottenuto dal GT l'autorizzazione alla istituzione del trust a vantaggio dell'amministrato con i suoi beni

Art.1 perché dover dotare il Fondo di Sostegno (d'ora innanzi FS) di “personalità giuridica” dovendo forzare le figure giuridiche (e fiscali) del nostro ordinamento, dandogli dei connotati di formalità, caricandolo di adempimenti, di costi, quando il trust è riconosciuto quale ente non commerciale il cui riconoscimento nell'ordinamento produce un effetto fondamentale: la segregazione assoluta dei beni che sono stati conferiti. Quale maggiore garanzia dell'effetto segregativo: un bene è destinato allo specifico scopo ed è inattuabile. La segregazione è il mezzo per attuare il programma destinatorio dei beni.

Nel diritto dei trust c'è un caso in cui al Trust viene riconosciuta una particolare qualifica: quella di Trust-Onlus<sup>11</sup> e ciò avviene quando il Trust persegue una delle finalità di solidarietà sociale di cui al D.Lgs.460 del 1997.

Artt. 3 e 4 limitano la istituzione del FS ad una cerchia ristretta di parenti e “i poteri di intervento e di controllo sull'operato del FS spettano, in caso di istituzione da parte dei genitori, al genitore a tale scopo designato” fra i due.

Nella prassi non è così: questo tipo di Trust produce spesso effetto dopo la morte dei genitori o è dormiente<sup>12</sup> oppure, se produce effetti, quando i genitori sono vivi, entrambi essendo Disponenti sono anche gestori (Trustee). Tale ultima scelta risponde ad una logica: finché i genitori sono vivi creano l'architettura della struttura e la gestiscono e ne possono trarre in parte anche dei benefici da quei beni che hanno messo da parte in una vita, spesso con grandi sacrifici: in casa ci abitano perché si sono riservati il diritto di usufrutto, i denari in Banca li gestiscono prudentemente nell'interesse del figlio-Beneficiario. In sostanza continuano a fare ciò che facevano prima ma ora sono gravati da obbligazioni giuridiche fiduciarie, quali Trustee, e con la grande sicurezza che l'evento della loro morte sarà indifferente, non farà crollare la struttura perché saranno state previste nel trust le regole sui loro successori, l'uso ottimale e maggiormente idoneo cui destinare le risorse e il patrimonio familiare, le regole di assistenza e protezione per la migliore qualità di vita del figlio sino alla morte di quest'ultimo. Il trust è un atto che si distingue per la controvertibile e capillare identificazione *ex ante* delle finalità volute e decise dai genitori<sup>13</sup>

Non è chiaro il raccordo dell'art.4 con l'Art.6<sup>14</sup> che stabilisce che “la gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spetta alle fondazioni” ed allora quali sono i poteri

---

<sup>11</sup> Cfr. Circolare Agenzia Entrate 38/E del 1.8.2011 Iscrivibilità del Trust dell'Anagrafe delle ONLUS

<sup>12</sup> Trust istituito *inter vivos* ma destinato ad attivarsi successivamente alla morte dei disponenti

<sup>13</sup> Un genitore, durante un colloquio, un giorno l'ha definito un “testamento evoluto in favore del figlio più debole”

<sup>14</sup> Mi riferisco sempre ai Fondi di Sostegno, prendendo come esempio quelli della proposta Argentin n.1353, ma i testi sono analoghi

di intervento e controllo che spettano al genitore-Disponente se la Fondazione gestisce i beni del genitore che ha istituito il FS? Non appare una situazione possibile e opportuna. Ed ancora nel FS a quali obbligazioni i gestori sono sottoposti? Quali sono le regole sulla loro successione? Il genitore come può essere sereno se non conosce chi dopo di lui gestirà il FS da egli stesso istituito a vantaggio di suo figlio con i suoi beni? Può mai essere una Fondazione, lontana dalle dinamiche familiari e dalla conoscenza delle necessità gravi del figlio, a nominare il gestore del trust o addirittura ad avere la gestione e la rappresentanza? In assenza di familiari superstiti negli atti di trust i genitori rimettono la nomina a un terzo come l'Associazione o l'ente che ha seguito il percorso del proprio figlio.

Le Fondazioni avranno il loro ruolo certamente negli altri contesti assistenziali ai quali si fa riferimento nelle diverse proposte, ma non in quelli creati in via "privatistica" dalle famiglie con i propri beni.

Ed ancora non si parla di durata del FS, i trust di questo tipo durano la vita del soggetto da assistere a meno che i beni non si esauriscano prima. Il DOPO DI NOI deve essere legato alla durata della vita del soggetto da assistere altrimenti che garanzia offriamo?

Art. 5 prevede che un "Garante" accetti il FS che, in caso di minori sono i genitori che, nella quale quasi totalità dei casi, sono però anche coloro hanno istituito il FS.

Da ultimo l'Art.8 non prevede che in un FS si possa conferire denaro (??), obbligazioni, quadri, un gioiello, ma solo beni mobili registrabili o immobili.

Nel Trust si può conferire qualsivoglia bene o diritto da impiegare a vantaggio esclusivo del soggetto disabile. Ma vi è di più: qualora le condizioni economiche lo dovessero richiedere il Trustee può anche vendere sul mercato uno o più beni (in ipotesi il quadro) e impiegare obbligatoriamente il ricavato a vantaggio del soggetto da assistere. Quali poteri ha il gestore rispetto ai beni conferiti?

Per richiamare i termini usati precedentemente, la platea degli utenti dei trust per soggetti deboli già esiste, certo sarebbe molto più ampia se le famiglie fossero finanziariamente supportate. In sostanza, non si deve creare giuridicamente nulla di nuovo, ma le famiglie hanno bisogno di essere sostenute da una nuova rete assistenziale in cui si possono i trust devono ricevere un copertura economica, quali innovativi percorsi individualizzati.

Da qui nasce l'incontro fra pubblico e privato che fino ad ora è mancato!

A nostro avviso la collaborazione può avvenire a più livelli:

- Finanziamento dei progetti volti alla istituzione o alla gestione di trust a vantaggio di disabili gravi con particolare attenzione alla pianificazione del DOPO di NOI (i finanziamenti possono riceverli i Disponenti nella fase iniziale ovvero, durante la vita del Trust, il Trustee) Per ottenere il finanziamento del progetto, l'atto istitutivo di trust deve obbligatoriamente presentare gli elementi di cui all'allegato alla

presente memoria;

- Agevolazioni fiscali da riconoscere ai trust di cui sopra sempre e solo fintanto che restano a vantaggio del soggetto debole, pure qui rinvio all'allegato. Vorrei far rilevare che spesso i beni oggetto di un trust, ma sarebbe uguale se il bene restasse in capo ai genitori o fosse in un FS (caso tipico: la casa) vengono in Italia tassati in modo così elevato che i risparmi di una vita servono per assolvere le imposte e non per intervenire per le cure del figlio o per lasciare a chi si occuperà di lui una piccola riserva di denaro. Da qui l'importanza di riconoscere almeno, a coloro che hanno deciso di pesare meno sullo Stato, la concreta possibilità di portare a termine il loro progetto;
- Le Associazioni e gli altri organismi senza scopo di lucro possono svolgere il ruolo di Guardiano del Trust o di Trustee dopo la scomparsa della famiglia;
- Ma vi è di più: la casa familiare del disabile potrebbe ospitare altri disabili come lui (spesso i genitori non vogliono la solitudine del figlio) che non hanno la fortuna di avere una casa di proprietà o che hanno già perso la famiglia e non trovano una idonea sistemazione ed assistenza ed allora inizia una collaborazione fattiva fra la famiglia e le Associazioni che svolgono assistenza domiciliare o gli enti locali preposti recuperando così i rapporti fra il privato e il pubblico. Inizia veramente una nuova rete assistenziale.

Pertanto se ci si chiede quali sono i servizi da implementare e gli standard qualitativi da aumentare affermeremmo che, all'interno del grande mondo della disabilità, sono forse i servizi diretti a sostenere le famiglie che intendono tenere il proprio figlio con se, i servizi diretti a rendere a domicilio l'assistenza sanitaria e rieducativa, i servizi che potrebbero consentire una rotazione di volontari sempre presenti nelle case messe a disposizione dai genitori.

Conosciamo un progetto che è riuscito in tale senso, per mezzo di un trust, ma la volontà organizzativa di pianificare i volontari è stata tutta dei due genitori che ora, a distanza di anni, si possono permettere di uscire qualche ora e lasciare loro figlio disabile grave nella loro casa in compagnia di altri ragazzi e dei volontari. Perché non interviene lo Stato o comunque gli enti locali preposti?

#### **4. Cosa è il Trust per soggetto disabile ?**

Cosa è allora il Trust per soggetti disabili? E' uno strumento giuridico che permette ad un soggetto, il disponente, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, il trustee, il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma indicato dal disponente nell'atto istitutivo del trust e ciò nell'interesse del beneficiario- il soggetto disabile da tutelare- per la durata della sua vita.

Accanto a disposizioni per il figlio disabile, il trust può contenere prescrizioni in favore degli altri figli, come in favore dei genitori.

Roma, 9 ottobre 2014

Associazione “Il Trust in Italia”